

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INCLUSIVA IN ALTO ADIGE: ESPERIENZE E QUESTIONI APERTE

Elena Chiocchetti, Natascia Ralli¹

1. INTRODUZIONE

L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza e di non discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, ecc. Con esso trova espressione anche il principio di dignità della persona. In questo senso, l'uso di un linguaggio inclusivo e nello specifico di agentivi² femminili consente di attuare questo principio: usando i femminili si dà dignità alla donna, conferendole la stessa visibilità dell'uomo.

La Provincia autonoma di Bolzano ha una legge per la redazione inclusiva che si applica all'amministrazione provinciale già dal 2010. Nel 2012 sono state anche pubblicate delle direttive con regole ed esempi concreti per le tre lingue ufficiali locali: italiano, tedesco e ladino.

L'obbligo di redigere e tradurre in modo inclusivo vige dunque da oltre un decennio e l'amministrazione provinciale altoatesina può vantare anni di esperienza in questo ambito. Da questo punto di vista, per l'italiano, la provincia di Bolzano si trova oggi alcuni passi più avanti rispetto ad altre regioni italiane.

Non si lavora però senza difficoltà. Ci sono ancora molte questioni aperte, legate ad esempio alla gestione del linguaggio inclusivo in traduzione tra una lingua romanza, germanica e retoromanza, in riferimento a diversi tipi di testi e al terzo genere. In merito a quest'ultimo va chiarita la possibilità di usare forme non accettate dalle autorità linguistiche quali lo *schwa* in italiano o segni grafici come l'asterisco in tedesco.

Infine anche l'inserimento della terminologia necessaria per la redazione e traduzione inclusiva nel Sistema informativo per la terminologia giuridica *bistro*³ pone diverse questioni teoriche e pratiche.

In questo contributo descriveremo il quadro normativo in cui si collocano le prassi redazionali della pubblica amministrazione altoatesina e riassumeremo le questioni aperte, approfondendo soprattutto alcuni aspetti legati alla questione del genere in terminologia.

¹ Istituto di linguistica applicata, Eurac Research, Bolzano.

² Il termine «agentivo» si riferisce alle denominazioni relative a professioni, mestieri, cariche, ruoli, funzioni e titoli.

³ «*bistro* è il Sistema informativo per la terminologia giuridica in lingua italiana, tedesca (nelle varietà di Alto Adige, Austria, Germania, Svizzera, Unione europea, diritto internazionale) e ladina (nelle varietà badiotto e gardenese) dell'Istituto di linguistica applicata di Eurac Research. Per maggiori informazioni si veda <https://bistro.eurac.edu/it>.

2. ESPERIENZE: REDAZIONE INCLUSIVA NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO

2.1. *Le disposizioni legislative*

In occasione della Giornata internazionale della donna del 2010 il Consiglio provinciale di Bolzano approva la legge 8 marzo 2010, n. 5⁴. La nuova norma provinciale si prefigge l'obiettivo di promuovere la parificazione fra uomini e donne in ogni ambito sociale rimuovendo eventuali svantaggi esistenti e aumentando la compatibilità tra famiglia e lavoro per entrambi i sessi. Per la prima volta si affronta esplicitamente anche la dimensione linguistica. Pochi anni dopo lo farà anche l'Emilia Romagna con la legge regionale del 27 giugno 2014, n. 6⁵ per la parità e contro le discriminazioni di genere. Questa norma riconosce che la lingua ha un forte valore simbolico e che usare il maschile generico, ossia riferito a persone di qualunque sesso, non permette di rappresentare uomini e donne in maniera adeguata (LR Emilia-Romagna n. 6/2014, art. 9, co. 1).

L'articolo 8 della legge provinciale altoatesina contiene disposizioni sulla parità negli atti normativi e amministrativi e stabilisce che:

Le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonché i regolamenti e gli atti amministrativi dell'amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell'identità di genere. La Giunta provinciale emana direttive in tal senso (LP Bolzano n. 5/2010, art. 8, co. 1).

L'aspetto linguistico svolge un ruolo importante all'interno della norma incentrata sulla parificazione. Già da prima della sua emanazione per i profili professionali del personale provinciale si usavano sia le forme maschili sia quelle femminili. Ad esempio, nel contratto collettivo di comparto sui profili professionali del personale provinciale dell'8 marzo 2006⁶ troviamo la descrizione dei profili di *addetto/addetta* ai servizi di economia domestica, di *cantoniere/cantoniera*, di *educatore/educatrice* nel settore infanzia, di *tecnico/tecnica* di scavo e di *uscieri/usciera*, per citarne solo alcuni. Anche per termini epigenici come *telefonista* e *vigile del fuoco* dal testo dei profili risulta chiaro che il lavoro può essere svolto sia da un uomo sia una donna. Il profilo di 'telefonista' ne dà per esempio la seguente descrizione: «[i]/la telefonista smista le comunicazioni in arrivo e in partenza e fornisce informazioni e indicazioni» (C. coll. 08/03/2006, all. I).

In maniera coerente con una prassi già molto in uso prima del 2010, il linguaggio rispettoso dell'identità di genere è definito all'articolo 2 della legge altoatesina come quel linguaggio «che dà visibilità alla donna sul piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue doppie» (LP Bolzano n. 5/2010, art. 2, co. 1, lett. f). Si nota subito che la disposizione legislativa menziona solo la donna, dando per assodato che quello femminile sia il genere

⁴ Legge 8 marzo 2010, n. 5, *Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti*:

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-2010-5/legge_provinciale_8_marzo_2010_n_5.aspx.

⁵ Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, *Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*:

<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;6>.

⁶ Contratto collettivo 8 marzo 2006, *Contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale dell'8 marzo 2006*:

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/cc-2006_0/contratto_collettivo_8_marzo_2006.aspx.

meno visibile nei testi giuridici e amministrativi, benché poi nella prassi la parificazione valga anche per chi da uomo acceda a profili tradizionalmente femminili (cfr. gli esempi di educatore nel settore infanzia e telefonista sopra). La norma è figlia di un tempo in cui pochi Paesi nel mondo riconoscevano il terzo genere (la Germania lo farà nel 2018, l’Austria nel 2019) e non si pone ancora la questione di non discriminare o visibilizzare nei testi chi non si riconosce in una visione strettamente binaria del genere. Anche nella già menzionata legge regionale dell’Emilia Romagna si punta anzitutto a «identifica[re] sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative» (LR Emilia-Romagna n. 6/2014, art. 9, co. 2). La legge provinciale altoatesina tuttavia ribadisce che lo sdoppiamento non è l’unico modo per non discriminare le donne nei testi, senza però dare ulteriori indicazioni. È perciò evidente la necessità di direttive più dettagliate in tal senso.

2.2. *Le direttive della Provincia autonoma di Bolzano*

Le direttive ai sensi della LP n. 5/2010 vengono pubblicate per la prima volta nel gennaio del 2012 e nella versione aggiornata nel 2021. Poiché nella Provincia autonoma di Bolzano le lingue ufficialmente riconosciute e usate dalla pubblica amministrazione sono tre, vengono elaborate direttive per i testi in lingua l’italiana (Provincia autonoma, 2021a), tedesca (Provincia autonoma, 2021b), e ladina. Per il ladino esistono due documenti diversi nei due idiomi di valle, gardenese e badiotto (Provincia autonoma, 2021c; 2021d). Ciascuna versione delle direttive tiene conto delle possibilità di scrittura inclusiva nelle diverse lingue. Non si tratta dunque di documenti perfettamente speculari.

Prima di analizzare il contenuto delle direttive, è utile collocarle nel contesto più ampio in cui sono nate, tenendo conto della documentazione di riferimento e degli sviluppi esistenti sia nelle zone di lingua italiana sia in quelle di lingua tedesca. Per quanto riguarda la lingua italiana (cfr. anche Robustelli, 2016 e Cancelleria federale, 2023a), la prima tappa fondamentale sono le *Raccomandazioni* di Sabatini (1987) che denunciano l’androcentrismo e il conseguente sessismo della lingua italiana, inclusa quella usata dalle istituzioni, offrendo al contempo suggerimenti concreti su come riferirsi a donne che ricoprono ruoli istituzionali o hanno titoli professionali. Benché richiamate da codici e manuali di stile negli anni successivi (cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, 1994: 31; Robustelli, 2012: 9), le *Raccomandazioni* restano poco implementate dalle pubbliche amministrazioni italiane. «È frustrante osservare che nella femminilizzazione le ottime linee guida di Alma Sabatini siano state disattese» (Giusti, 2022: 7). Il lavoro di Sabatini diventa comunque un’opera di riferimento per chiunque intenda occuparsi di linguaggio non discriminatorio negli anni a venire. Nel 2007 la Presidenza del Consiglio dei ministri emana la Direttiva 23 maggio 2007⁷ che ricorda alle amministrazioni pubbliche di:

utilizzare in tutti i documenti di lavoro, (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), un linguaggio non discriminatorio [...] come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori) (Dir. PCM 23/05/2007, art. 3, VI, lett. e).

⁷ Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/27/07A06830/sg>.

Un anno dopo, nel 2008, anche il Parlamento europeo pubblica la prima versione delle proprie linee guida *La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo* (Parlamento europeo, 2008), poi aggiornate nel 2018. La prima edizione è citata nella bibliografia delle direttive altoatesine come documento di riferimento. Una successiva tappa molto importante per l'Italia è rappresentata dalle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* di Robustelli (2012), che escono solo due mesi dopo le direttive altoatesine. Dalle fonti indicate nella prima versione delle direttive della Provincia autonoma di Bolzano risulta chiaro che in fase di stesura si sono però consultati dei lavori precedenti di Robustelli (cfr. Provincia autonoma, 2012: 18).

Volgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, spicca il lungo percorso (cfr. Cancelleria federale, 2023a: 3-5) che porta la Confederazione elvetica a pubblicare nel 1996 le prime linee guida per il pari trattamento linguistico in lingua tedesca. L'edizione francese segue nel 2000. Le prime *Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano* risalgono al 2003, mentre il documento completo *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione* esce nel 2012, dopo le direttive altoatesine. Nel 2009 era stato però pubblicato un aggiornamento delle linee guida federali in lingua tedesca (Cancelleria federale, 2009), molto completo e dettagliato, citato come riferimento nella versione tedesca delle direttive altoatesine. Un altro punto di riferimento importante per la lingua tedesca è rappresentato dalle linee guida dell'Ufficio amministrativo federale del Ministero dell'interno tedesco (Bundesverwaltungsamt, 2002).

Le direttive altoatesine nascono in un momento in cui sia per l'italiano sia per il tedesco (benché non per il ladino) vi sono diversi esempi autorevoli da seguire in ambito amministrativo. Non si tratta nemmeno del primo ente che affronta la questione del linguaggio non discriminatorio in più lingue, se si considerano le linee guida del Parlamento europeo. Tuttavia, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, in seguito alla pubblicazione delle direttive provinciali l'uso di un linguaggio non discriminatorio nei confronti delle donne diventa una prassi nei testi dell'amministrazione locale altoatesina, molto più di quanto non lo sia all'epoca nei testi di altre amministrazioni pubbliche italiane. Nel 2012 l'uso di un linguaggio non sessista, con il rifiuto del maschile riferito a chiunque in maniera generica, in tedesco era già molto più diffuso e articolato rispetto all'italiano che in Alto Adige «si adegua alla versione tedesca» (Cavagnoli, 2013: 62).

Sia la versione originale sia quella aggiornata delle direttive provinciali altoatesine poggiano su tre strategie principali per evitare le discriminazioni linguistiche basate sul genere:

- la visibilizzazione delle donne;
- la neutralizzazione (o l'oscuramento) attraverso l'uso di termini e formulazioni non riferite a un genere specifico;
- il rifiuto di ruoli stereotipati. Per rendere più visibile e riconoscere il ruolo delle donne nella società è necessario:

riferirsi a donne e uomini usando il rispettivo genere grammaticale. Questo sia che ci si rivolga gruppi di sole donne e di soli uomini, che a gruppi misti. In questo ultimo caso è opportuno non usare più esclusivamente il genere maschile quale forma neutra inclusiva, il cosiddetto maschile non marcato. L'intento è quello di comunicare rispettando la simmetria maschile-femminile e di non oscurare la presenza femminile (Provincia autonoma, 2021a: 3).

Lo sdoppiamento esteso (ad es. *le candidate e i candidati*) o conciso, ossia con l'uso della barra (ad es. *il/la richiedente*), è la principale strategia di visibilizzazione della donna proposta dalle direttive altoatesine. Con la menzione esplicita della forma femminile di ruoli, funzioni e profili professionali accanto a quella maschile si dà valore e visibilità alla componente femminile della società. Qualora un documento, ad esempio una comunicazione della pubblica amministrazione, si rivolga a una persona in particolare o a un gruppo di persone omogenee per sesso, le direttive raccomandano di usare il genere appropriato. Per la modulistica si consiglia di preparare modelli specifici per uomini e donne oppure di trovare soluzioni alternative (es. usando la prima persona singolare come in *autorizzò* o *dichiarò*).

Le direttive espongono le regole per l'accordo degli aggettivi e sconsigliano i troncamenti (ad es. *dirigenti scolastici/che*). Si sconsiglia anche l'uso del modificatore "donna" (ad es. *avvocato donna*). Si ricorda che le denominazioni professionali sono ufficiali in entrambe le forme. Inoltre, «[n]egli atti amministrativi l'autorità competente e la persona responsabile o di riferimento per un dato procedimento devono figurare al femminile o al maschile a seconda dei casi specifici» (ad es. *Assessora al personale, Direttrice di ripartizione*). Ne consegue che in Alto Adige ci sono sia *decreti del direttore di ripartizione* sia *decreti della direttrice di ripartizione*.

Per non usare troppe forme sdoppiate nei testi «che conferiscono una certa ripetitività al testo» (Provincia autonoma, 2021a: 13) ed evitare di appesantirli, la seconda strategia prevede l'uso di termini e formulazioni riferite a persone di genere indefinito (ad es. *persona, individuo, chi si candida*), a collettività (ad es. *personale, cittadinanza*) o a funzioni (ad es. *presidenza, direzione*). Rientrano in questa categoria votata alla neutralizzazione o all'oscuramento del genere anche le riformulazioni che evitano le forme personali (ad es. *traduzione di Rossi*), le frasi impersonali e passive (ad es. *si prega di, è richiesto di*). Queste ultime sono da impiegare con moderazione perché non esplicitando l'agente rendono la frase più difficile da capire.


Per istruzioni e avvertenze in italiano si consiglia di usare la forma impersonale con il verbo all'infinito (ad es. *indicare l'importo esatto*), mentre per il tedesco è più appropriato rivolgersi direttamente a chi legge usando la forma di cortesia, ossia la terza persona plurale (es. *geben Sie den genauen Betrag an, 'indichi[no] l'importo esatto'*).

Per le pubblicazioni online in tutte le lingue può essere opportuno rivolgersi direttamente a chi legge. In italiano si usa la seconda persona singolare o plurale, in tedesco prevalentemente la forma di cortesia.

L'ultima strategia riguarda la necessità di evitare stereotipi. Ad esempio, si consiglia di evitare la rappresentazione stereotipata di uomini come capofamiglia e di donne come casalinghe. Questo vale non solo a livello testuale ma anche per le immagini eventualmente presenti in opuscoli, manifesti e altre pubblicazioni.

Un capitolo delle direttive (Provincia autonoma, 2021a: 14-16) è dedicato ai testi giuridici, che in quanto testi indirizzati alla generalità della cittadinanza «dovrebbero dare la giusta visibilità anche alla donna» (Provincia autonoma, 2021a: 14). Ciononostante, ci sono quattro fattori di cui tenere conto quando si usa un linguaggio non discriminatorio all'interno di un testo giuridico della Provincia autonoma (cfr. Figura 1):

Figura1. Schema dei fattori da considerare per l'uso di un linguaggio non discriminatorio nei testi giuridici provinciali



- 1) *coerenza testuale*: le disposizioni sull'uso di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere si applicano solo a norme nuove o a norme rielaborate in toto. Qualora si modificano solo alcuni articoli di una norma, occorre verificare se nel resto del testo sia stato usato il maschile generico oppure se siano state adottate strategie di visibilizzazione della donna o di neutralizzazione del genere. È importante mantenere la coerenza all'interno dello stesso testo. Ad esempio, non è possibile usare forme sdoppiate in alcuni articoli (ad es. *i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto alle ferie*), dove il maschile ha un significato specifico riferito solo a uomini, e il maschile generico riferito a persone di qualsiasi genere in altri (ad es. *i lavoratori hanno diritto ai riposi*), perché si potrebbe dare adito a dubbi interpretativi. Ci si potrebbe infatti chiedere se il maschile sia sempre inteso in un'accezione specifica, ossia riferito solo a persone di sesso maschile;
- 2) *equivalenza delle versioni*: il linguaggio non discriminatorio va usato in tutte le versioni linguistiche di una norma, ossia in italiano, tedesco e ladino, benché a volte con strategie diverse per ciascuna lingua. Se in una lingua non si riuscissero ad applicare le direttive per il rispetto del genere, le altre versioni linguistiche ne dovranno necessariamente tenere conto;
- 3) *traduzione non letterale*: in stretto collegamento con il fattore precedente, si ricorda che non sempre è possibile tradurre letteralmente. Il tedesco offre più termini che non marcano il genere rispetto alle altre lingue che dovranno eventualmente ricorrere a uno sdoppiamento o ad altre strategie (es. *Leserschaft* vs *chi legge* oppure *lettori e lettrici*; *Kinder* vs *bambini e bambine*; *die Teilnehmenden* vs *i/le partecipanti*);
- 4) *ricerca del compromesso*: l'attenzione ai requisiti di precisione, di leggibilità e comprensibilità, di sinteticità e di univocità terminologica è imprescindibile nei testi normativi. L'uso di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere non dovrebbe andare mai a scapito della certezza del diritto.

In questo senso le linee guida altoatesine ricordano l'importanza di adottare una strategia generale: «[n]on si possono imporre forzature, l'importante non sono le singole parole, ma adottare delle strategie generali che influiscano sull'intera economia del testo» (Provincia autonoma, 2021a: 14). Si incoraggia chi redige le norme a trovare una combinazione ragionata

di strategie di visibilizzazione e neutralizzazione che non appesantisca il testo e che rispetti comunque i requisiti imprescindibili dei testi normativi. Fa notare anche Robustelli (2016:104) che per i testi normativi vige una prassi redazionale oramai codificata. Questa potrà certamente evolversi, ma non venire stravolta in tempi brevi. Si tratta in ogni caso di operare un cambio di mentalità facendo diventare la scelta delle strategie per la scrittura non discriminatoria parte delle decisioni redazionali iniziali. È infatti molto più semplice scrivere un testo usando strategie non discriminatorie sin dall'inizio che rielaborare un testo già formulato tutto al maschile generico per trasformarlo a posteriori. La rielaborazione successiva è onerosa e passibile di errori (Provincia autonoma, 2021a: 15).

3. QUESTIONI APERTE

3.1. *Questioni aperte a livello redazionale e traduttivo*

Le direttive della Provincia autonoma di Bolzano nascono già con la coscienza che nei Paesi di lingua tedesca la consuetudine a scrivere testi formulati con diverse strategie non discriminatorie è radicata da più tempo rispetto all'Italia e che la popolazione di cultura tedesca mostra in media una maggiore sensibilità al tema. L'esperienza redazionale altoatesina si aggiunge a quella elvetica ed europea, dimostrando non solo che è possibile scrivere testi giuridici usando un linguaggio rispettoso delle identità di genere, ma anche che è possibile farlo in più lingue, sfruttando al meglio le diverse possibilità offerte da ciascuna lingua. Anche per l'italiano «[l]e regole esistono, basterebbe applicarle» (Cavagnoli, 2013: 53).

La diversa natura delle lingue, con quella tedesca che generalmente offre più possibilità di usare termini che non marcano il genere, e la diversa abitudine alla scrittura inclusiva rischiano comunque di creare difficoltà e potenziali dubbi interpretativi. Se una disposizione in tedesco usa un termine non marcato nel genere come *Fachkräfte* mentre nel testo italiano troviamo lo sdoppiamento *esperti ed esperte*, è chiaro che l'intenzione di chi redige il testo è quella di rispettare le regole delle direttive provinciali adeguandosi alle diverse possibilità offerte da ciascuna lingua. Tuttavia una piccola disparità di significato si crea nel momento in cui il tedesco include veramente chiunque, anche le persone non binarie che non si identificano (solo) nel genere femminile o maschile, mentre l'italiano opta per la visibilizzazione del genere femminile escludendo però le persone non binarie. Lo stesso problema si ha quando l'italiano usa una forma inclusiva come *chi lavora* a fronte di una formulazione strettamente binaria in tedesco (es. *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*).

Nei testi dell'amministrazione provinciale altoatesina non è consentito l'uso delle strategie per la visibilizzazione delle persone non binarie. Mentre le direttive in lingua italiana non affrontano direttamente la questione e non menzionano lo *schwa*, quelle in lingua tedesca non potevano non trattare i segni grafici detti *Genderzeichen* (Provincia autonoma, 2021b: 10-11). Questi segni grafici sono utilizzati da già molti anni in tedesco per creare denominazioni di ruoli, funzioni e professioni che includano le persone non binarie. I *Genderzeichen* più diffusi sono l'asterisco, i due punti e il trattino basso, che vengono inseriti tra la forma maschile del termine e la desinenza femminile (es. *Bürger*in*, *Bürger:in* o *Bürger_in*). Non sono tuttavia ammessi dall'ortografia ufficiale (Rechtschreibrat, 2023) per diversi motivi. Ad esempio, non sono considerati leggibili e comprensibili per tutti i gruppi di utenza a cui si rivolge la pubblica amministrazione (es. persone con difficoltà di apprendimento). Per riconoscere comunque il

largo uso di queste forme sperimentali in molti ambiti, anche formali (es. nelle università), le direttive in lingua tedesca prevedono la possibilità di usare eccezionalmente i *Genderzeichen* nella comunicazione online (Provincia autonoma, 2021b: 11).

Per il futuro delle direttive altoatesine sarà sicuramente interessante seguire lo sviluppo in corso da alcuni anni in Svizzera. Nella Confederazione elvetica le diverse comunità linguistiche stanno adottando strategie divergenti, pur riconoscendo la necessità di evitare comunque soluzioni sessiste e discriminatorie. L'ultima versione della guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione *Linguaggio inclusivo di genere* è stata pubblicata nel 2023 (Cancelleria federale, 2023a). È una guida vincolante per tutti i testi ufficiali della Confederazione e propone l'uso del «maschile inclusivo» (Cancelleria federale, 2023a: 9-12), riferito cioè a persone di tutti i generi, incluse le persone non binarie. Queste ultime vengono infatti palesemente escluse qualora si opti per formulazioni che menzionano esplicitamente la forma femminile accanto a quella maschile. La scelta del maschile generico viene difesa come opzione che contempera meglio le esigenze di chiarezza da un lato e di pari trattamento dall'altro, più che come passo indietro rispetto alle conquiste linguistiche del passato. Nei testi normativi lo sdoppiamento non è ammesso.

Nell'ambito dei testi ufficiali, il maschile inclusivo sarà utilizzato in modo sistematico negli atti normativi, per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi, e potrà essere scelto laddove utile anche nei testi informativi (rapporti, messaggi, testi per Internet ecc.) (Cancelleria federale, 2023a: 10).

Resta tuttavia ferma la necessità di esplicitare il genere in riferimento a cariche o professioni, se è chiaro se si tratta di un uomo o di una donna, con però la possibilità di usare il maschile qualora una donna lo preferisca. Tutt'altro quadro è offerto invece dalla versione tedesca delle linee guida elvetiche che non consentono affatto l'uso del maschile generico: «Die generische Verwendung nur der männlichen Form zur Bezeichnung von Personen verschiedenen Geschlechts ist in den deutschsprachigen Texten des Bundes nicht zulässig»⁸ (Cancelleria federale, 2023b: 4). L'uso molto diffuso e frequente degli sdoppiamenti in tedesco nei decenni passati avrebbe fatto perdere il significato generico alla forma maschile. Questa notevole divergenza di gestione del linguaggio inclusivo pone un onere in capo a chi traduce all'interno dell'amministrazione pubblica federale. Ad esempio, la versione tedesca delle linee guida spiega che di fronte a un aggettivo singolare maschile nel testo di partenza è necessario verificare il genere della persona a cui si riferisce. Qualora si rivelasse di genere femminile (e dunque il maschile nel testo di partenza risulti usato in un'accezione generica e non specifica), sarà necessario tradurre in tedesco usando la forma femminile (Cancelleria federale, 2023b: 15-16). Per l'Alto Adige non sembra ancora probabile che in futuro si scelgano soluzioni così diverse per le lingue ufficiali della Provincia autonoma, ma è plausibile che ci saranno degli aggiornamenti futuri anche per le direttive provinciali.

⁸ Non è consentito l'uso generico della sola forma maschile per designare persone di genere diverso nei testi in lingua tedesca della Confederazione (traduzione delle autrici).

3.2. *Questioni aperte a livello terminologico*

Per sostenere la redazione e la traduzione inclusiva servono anche delle opere di consultazione che riportino gli agentivi femminili. In terminologia, il loro inserimento pone questioni metodologiche che necessitano di attente riflessioni e scelte ponderate. Nelle sezioni successive approfondiremo alcuni aspetti terminologici da considerare.

3.2.1. *Mancanza di consuetudine e di attestazione*

La lingua è una struttura dinamica che cambia in continuazione. Ciononostante la maggior parte della gente è conservatrice e mostra diffidenza – se non paura – nei confronti dei cambiamenti linguistici, che la offendono perché disturbano le sue abitudini o sembrano una violenza «contro natura». Toccare la lingua è come toccare la persona stessa (Sabatini, 1987: 97).

Nonostante la presenza di donne in ruoli e cariche che fino qualche decennio fa erano appannaggio esclusivo dell'uomo, l'uso del maschile per riferirsi alle donne nella sfera professionale continua a essere una pratica molto diffusa. Si pensi ad esempio ad *avvocata*, *medica*, *difensora*, *chirurga*, *ingegnera*, ecc. Sono tutte forme regolari e perfettamente compatibili con i meccanismi di formazione delle parole in italiano (Robustelli, 2012: 19). Ciononostante faticano a farsi strada nella quotidianità.

A confermare la correttezza di queste forme femminili, tra l'altro, è l'edizione 2022 del Vocabolario Treccani in cui i femminili professionali sono lemmatizzati insieme alla forma maschile (Figura 2):

Figura 2. *Glossa «medica, medico» (Istituto della Enciclopedia Treccani, 2022: 653), sottolineatura nostra*

medica, medico² (*pr.* mèdica, mèdico) [dal lat. *medicus*, der. del tema di *mederi* «curare»] (pl. m. *-ci*). - ■ **agg.** **1. a.** Che si riferisce o che appartiene alla medicina: *pratica m.*; *cure m.* **b.** Che appartiene o che si riferisce alla professione della medica o del medico: *assistenza, visita m.*; *consulto m.* • **Espressioni:** **certificato medico**, quello che viene rilasciato da una medica o un medico per attestare lo stato di salute di una persona o per dichiarare che ha avuto una determinata malattia. **2.** Si dice di ciò che ha potere curativo: *virtù m. di un'erba*. ■ **n. f., n. m.** **1.** Persona che pratica la medicina avendo conseguito la relativa laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione: *fare la m., il m.*, esercitare la professione di medica, di medico; *chiamare, consultare la m., il m.*; *andare dalla m., dal m.*; *m. di famiglia*; *m. chirurgo*; *m. curante*, quella o quello o che ha in cura una paziente o un paziente; *m. specialista*, medica o medico che ha conseguito una specializzazione in un particolare ramo della medicina; *m. generica, m. generico*, non specialista, si chiama anche *m. internista*; *m. ospedaliera, m. ospedaliero*, che lavora in un ospedale; *m. di bordo*, che lavora su una nave. **2.** Persona o cosa che costituisce un rimedio, che cura un male fisico o morale: *il tempo è un gran m.*

L'obiezione comune è che certi nomi declinati al femminile «suonano male» o «sono brutti» (Sabatini, 1987: 98), laddove «un termine nuovo è spesso giudicato brutto solo in quanto nuovo, cioè urta contro la purezza, la continuità e la tradizione» (Migliorini in Sabatini,

1987: 98). Eppure, termini come *avvocata* o *medica*⁹ non sono del tutto inediti. Il primo era già diffuso a fine Ottocento, tanto da comparire nel 1884 nel titolo di una pubblicazione di Carlo Francesco Gabba, *Donne non avvocate* (Cavagnoli, 2013: 92); del secondo si trovano attestazioni già nell’XI secolo per poi scomparire dalla seconda metà dell’Ottocento (Robustelli, 2017). La ragione di certe resistenze al loro uso risiede probabilmente nel fatto che si tratta di forme che sono ancora all’ombra dell’equivalente termine maschile, che invece, dal canto suo, ha alle spalle secoli o decenni di uso consolidato. Se tuttavia non stupiscono più *sindaca* o *deputata*, poiché l’uso le ha rese ormai familiari, non c’è motivo per non cominciare a usare senza incertezze anche *medica*, *avvocata*, *ingegnera* o *difensora*.

Professioni, mestieri, ruoli, cariche e funzioni non sono però solo rappresentate da un’unica parola, ma possono anche comparire in forma di sostantivo più aggettivo, causando spesso insicurezze riguardo non solo al loro uso, ma anche al loro significato. Si prenda come esempio “agente diplomatico”. Questo termine espresso al maschile è portatore di significato. Nella nostra mente prende corpo un apparato concettuale fatto di organizzazioni internazionali, ambasciate, trattati internazionali e bandiere. Anche se estrapolato dal proprio contesto, riusciamo a collocare questa figura nell’ambito delle relazioni internazionali e, dunque, del diritto internazionale. Viene da chiedersi se la forma femminile crei lo stesso immaginario. Pensando ad “agente diplomatica” è molto probabile che il primo significato che compare nella nostra mente sia quello di «persona che fa uso di diplomazia, tatto e prudenza» (Istituto della Enciclopedia Treccani, 2022: 322) e non quello di persona di sesso femminile, che svolge all’estero funzioni attinenti alle relazioni internazionali (cfr. *bistro*). Questa tesi è avvalorata dai risultati che fornisce Google cercando entrambi gli aggentivi nei soli siti con il dominio .it¹⁰: la forma maschile presenta 2.960 occorrenze provenienti da fonti autorevoli come Treccani, Brocardi, dirittoconsenso.it, diritto.it; quella femminile, invece, ricorre solo otto volte in siti perlopiù di notizie. Si può ipotizzare che il numero molto esiguo di occorrenze sia dovuto all’uso del maschile generico anche quando il ruolo è ricoperto da una donna.

La carenza di fonti di attestazione va di pari passo con la mancanza di consuetudine: se non c’è uso, non ci sono fonti; se non ci sono fonti, non c’è uso. Tuttavia, se è vero che grammaticalmente il femminile è possibile per tutti i termini maschili, seguendo le normali regole grammaticali, non c’è ragione per cui “agente diplomatica” sia sbagliato o da evitare (cfr. Fusco, 2020: 48). Conseguentemente questa forma la si può utilizzare senza alcun indugio o ritrosia. Su questo punto anche l’Accademia della Crusca (2023) si è espressa il 9 marzo 2023, rispondendo a un quesito sulla parità di genere negli atti giudiziari posto dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (in corsivo nell’originale):

Uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile. Si deve far ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione declinati al femminile. Questi nomi possono essere ricavati con l’applicazione delle normali regole di grammatica (ingegnere>ingegnera, il presidente>la presidente...) (Accademia della Crusca, 2023).

⁹ Le prime attestazioni di *avvocata* risalgono al XIV secolo, con l’appellativo alla Madonna nel senso di divina protettrice (Cavagnoli, 2013: 92, https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/avvocata.shtml). Insieme a *medica*, era anche diffuso *medichessa*, usato però in senso ironico, scherzoso (Robustelli, 2017).

¹⁰ La ricerca è stata svolta in data 28 novembre 2023 (“agente diplomatico” site:.it; “agente diplomatica” site:.it).

3.2.2. *Gli agentivi nel linguaggio giuridico*

Una delle caratteristiche principali del linguaggio giuridico è l'astrattezza dei suoi concetti, da cui deriva una «spersonalizzazione» (Pacella, 2020: 127) dei termini che si riferiscono a professioni, cariche o ruoli. Quest'ultimi non sono però solo concetti astratti, bensì anche concreti in quanto associati a una persona. Ciononostante, corpo e identità dei o delle referenti scompaiono (Pacella, 2020: 127). Si passa su un piano astratto in cui il focus è sulla funzione o sul ruolo e non sulla persona che li svolge. In questo processo di astrazione si inserisce l'uso del maschile con presunto valore «neutro-generico» o «universale-inclusivo» (Manera, 2021: 34)¹¹. Si usa pertanto la forma maschile per includere anche quella femminile. Vediamo un esempio concreto, tratto da un'ordinanza della Corte di Cassazione (grassetto nostro)¹²:

Conseguentemente, anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato vanno applicati i principi enucleati e stratificati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità: il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del **lavoratore**, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma [...].

[...]

Resta irrilevante [...] che la Corte territoriale non abbia fatto discendere l'inefficacia dall'accertamento della nullità dell'atto datoriale implicitamente aderendo ad un pregresso orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza del divieto di licenziamento del **lavoratore** in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comportamento [...], non determina di per sé la nullità del licenziamento [...] (C. cass. 28/11/2023, n. 33016).

Nel testo il «lavoratore» ha valore neutro e inclusivo. È intesa la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione» (DLgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 2, co. 1, lett. a¹³), a prescindere dal fatto che questa attività sia svolta da un uomo o da una donna. Ci troviamo quindi su un piano astratto. Non sempre però i testi giuridici fanno uso del maschile generico. Andando avanti nel testo compare infatti la forma femminile «lavoratrice» (grassetto nostro):

All'inefficacia del licenziamento affermata dalla Corte di Appello, non può che conseguire - avendo provato la **lavoratrice** lo stato morboso dal 22.8.2012 al 14.01.2013, secondo la ricostruzione in fatto operata nella sentenza di appello, non più rivedibile - il perdurare del rapporto di lavoro fino alla data di guarigione, con tutte le conseguenze in tema di diritto agli emolumenti retributivi.

¹¹ Si tratta comunque di un fenomeno ancora abbastanza diffuso anche in altri ambiti.

¹² Ordinanza n. 33016 del 28 novembre 2023 della Corte di Cassazione, sezione I, civile:

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/11/29/33016.pdf.

¹³ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*:

<https://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/CONSOLIDATED>.

[...]

Quanto all'indennità di malattia, la ricorrente insiste che la stessa - se non accolto il primo motivo - spetterebbe per il più breve periodo dal 10.10.2012 al 14.1.2013, anziché per quello più lungo - dal 22.8.2012 al 14.1.2013 - in relazione al quale è stato liquidato e ciò in quanto fino al 10.10.2012 la **lavoratrice** era ancora in servizio e regolarmente retribuita [...] (C. cass. 28/11/2023, n. 33016).

Come si evince dal testo, la forma femminile è usata qui con «valore referenziale specifico» (Manera, 2021: 35), ossia per indicare la persona che nella realtà ha fatto ricorso. L'uso dell'agentivo femminile si pone dunque su un piano concreto.

L'astrattezza del concetto giuridico emerge ancora più chiaramente quando l'agentivo è complemento all'interno di un costrutto sintagmatico. In questi casi il termine in questione può anche designare un documento, un istituto giuridico o una fattispecie, non necessariamente una persona. Ne è un esempio il *fascicolo del difensore*, utilizzato nel Codice di procedura penale (art. 391 *octies*), con il quale si indica la «documentazione prodotta dagli elementi di prova rinvenuti a seguito dell'attività investigativa del difensore» (*bistro*). Come emerge dalla definizione, il difensore è spersonalizzato; non ha cioè alcun legame con la realtà empirica. Per astrazione, ciò che qui è intesa è la difesa. Pertanto, il termine *fascicolo del difensore* potrebbe essere sostituito da *fascicolo della difesa*, soluzione linguistica più adatta e corretta dal punto di vista della considerazione dei generi.

3.2.3. *Gli agentivi e la loro lemmatizzazione*

Sulla spinta delle recenti iniziative lessicografiche¹⁴, anche in terminologia si sta dibattendo sulla questione del genere e su come rendere visibili gli agentivi femminili nelle risorse terminologiche nel pieno rispetto dei principi terminologici¹⁵. Alcune banche dati terminologiche (es. TERMCAT, TERMDAT, LinguaPC) si adoperano in realtà da anni a registrare queste forme in modo sistematico. Tuttavia, la maggior parte delle banche dati ancora non lo fa o, se lo fa, solo marginalmente e non in maniera sistematica.

Il problema è sostanzialmente di carattere metodologico: il concetto è il fulcro intorno a cui ruota il pensiero terminologico. Gli agentivi vengono quindi definiti in senso astratto riferendosi all'organo, alla funzione o al ruolo, indipendentemente dal fatto che la funzione sia svolta da un uomo o da una donna, non essendo questo fondamentale per la descrizione

¹⁴ Nel 2021 il dizionario tedesco Duden ha aggiunto 12.000 lemmi al femminile per le professioni. Un lavoro simile è stato svolto da dizionario della lingua italiana Treccani che nel 2022 ha pubblicato un'edizione con le forme femminili di nomi e aggettivi. Il dizionario di lingua spagnola RAE e l'Oxford Dictionary hanno ridefinito alcune professioni e rivisto le definizioni ritenute sessiste.

¹⁵ È però necessaria una premessa: la lessicologia studia il lessico (generale e specialistico), determinando i diversi significati che una forma linguistica può assumere. Il focus è sulla denominazione (*lemma*), che costituisce l'entrata del dizionario e da cui si parte per risalire al concetto (Drewer, Schmitz, 2017: 129; TERMCAT, 2015: 4). Questo approccio, detto semasiologico, consente di trattare gli agentivi femminili e maschili separatamente basandosi su specifici criteri morfologici (TERMCAT, 2015: 4). La terminologia, invece, studia i concetti e le sue denominazioni (*termini*) nell'ambito dei lessici di specialità. Il focus è sul concetto da cui si parte per arrivare al termine (approccio onomasiologico). Un'entrata terminologica (*scheda*) corrisponde a un concetto a cui possono essere attribuite più denominazioni, anche molto diverse fra loro. Ad esempio, *reo*, *autore* e *agente* si troveranno nella stessa scheda terminologica, in quanto sinonimi in ambito penale, ma figureranno come lemmi separati in un dizionario lessicografico.

e comprensione del concetto. In questo senso, il genere non è considerato una caratteristica, quale astrazione di una proprietà (ISO 1087:2019, 3.2.1), ma una proprietà (ISO 1087:2019, 3.1.3), ossia una qualità, un modo di essere (es. il colore del tavolo) (Winter, 2021: 29). Su questo punto, però, continua a esserci dibattito che potrebbe portare a una nuova interpretazione del concetto di genere in terminologia.

Se il genere è una caratteristica o una proprietà, cambia il modo di lemmatizzare gli agentivi femminili in una banca dati terminologica. Se il genere è una proprietà, la forma femminile e quella maschile sono nella stessa scheda, trattati come sinonimi o varianti. Se, invece, è una caratteristica, l'agentivo femminile diventa un concetto a sé, separato da quello maschile. Di conseguenza si ha una scheda per la forma femminile e una scheda per quella maschile.

Il dibattito terminologico però va oltre. Il lavoro terminologico registra sia i termini semplici (ad es. *avvocato*) sia i termini complessi (ad es. *avvocato difensore*). Tra questi rientrano anche quei termini in cui l'agentivo è complemento (ad es. *fascicolo del difensore*), come abbiamo visto in 3.2.2. Altri aspetti riguardano la mancanza di consuetudine (ad es. *medica*) o l'assenza di fonti di attestazione (3.2.1), cosa che comporta una maggiore presenza del maschile generico nelle banche dati terminologiche. A questo riguardo è da valutare come procedere. In linea teorica, gli agentivi femminili non attestati ma grammaticalmente corretti dovrebbero essere trattati alla stregua di *avvocata*, *maestra* o *dottoressa*, cioè come se fossero attestati nei testi specialistici. In tal modo si contribuirebbe alla loro diffusione e a farli diventare familiari.

La rappresentazione degli agentivi femminili nelle banche dati terminologiche ha anche un impatto sulla definizione e sui rimandi concettuali. In merito al primo punto, in terminologia i concetti sono di norma definiti secondo il modello *definiendum = genus proximum + differentiae specificae* (Magris, 1998: 41). Ciò significa che il concetto si descrive partendo dal suo iperonimo e specificandone le caratteristiche (Arntz et al., 2014: 63-64; ISO 1087:2019, 3.3.2). Si prenda come esempio “sindaco”:

Organo monocratico del Comune eletto direttamente dai cittadini e dalle cittadine; è l'organo responsabile dell'amministrazione e rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; quale ufficiale di governo esercita funzioni statali (*bistro*).

Nel definire l'iponimo “sindaco metropolitano” si pone un problema di ordine concettuale. Da un punto di vista puramente terminologico, la definizione dovrebbe cominciare con “Sindaco del comune capoluogo”. Così facendo, però, si continuerebbe a dare visibilità solo alla forma maschile, anche se usata con accezione generica o meglio, in riferimento al concetto. Si può valutare di utilizzare una serie di strategie linguistiche, come ad esempio lo sdoppiamento esteso: “*Sindaco o sindaca* del comune capoluogo”. In questo caso però il collegamento è di tipo semantico e non concettuale. Il secondo punto riguarda invece la gestione dei concetti che rinviano a termini correlati oppure gerarchicamente subordinati o superordinati: in un'ipotetica scheda di scuola primaria, il rimando concettuale (dunque non semantico) andrebbe a *maestro* e *maestra* o solo a *maestro*?

In sintesi, la lemmatizzazione del femminile professionale in una banca dati terminologica è solo un tassello di una questione molto complessa che necessita di attente riflessioni e scelte metodologiche ragionate e che può avere un impatto non indifferente sulla gestione dei dati terminologici.

4. CONCLUSIONI

L'articolo 8 della LP n. 5/2010 stabilisce che le leggi, i regolamenti, le delibere di Giunta, i regolamenti e gli atti dell'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano debbano essere formulati in un linguaggio rispettoso dell'identità di genere. Da questa norma sono nate le *Direttive per il linguaggio di genere*, emanate in tutte le lingue ufficiali della Provincia autonoma di Bolzano per dare alla pubblica amministrazione provinciale uno strumento snello e facile da usare in fase di redazione dei testi amministrativi. Le varie versioni linguistiche delle direttive tengono conto delle differenze linguistiche e delle distinte strategie possibili in ciascuna lingua per una comunicazione inclusiva.

Nonostante l'esperienza più che decennale nella redazione e traduzione di testi normativi e amministrativi in un linguaggio rispettoso del genere, restano però ancora molti dubbi e questioni aperte. Le diverse versioni linguistiche di una norma si possono davvero considerare equivalenti anche se usano strategie diverse che magari in una versione visibilizzano solo la donna mentre nell'altra includono tutte le persone, tra cui quelle non binarie? Come si può sostenere chi scrive o traduce testi nella pubblica amministrazione ma ha dei dubbi su quali agentivi femminili può o deve usare in quale occasione? L'inserimento sistematico dei femminili professionali nelle risorse terminologiche, incluso il sistema informativo *bistro* consultato da un gran numero di dipendenti provinciali in Alto Adige, costituirebbe un notevole aiuto: si troverebbe facilmente risposta a tanti dubbi sugli agentivi femminili e, al contempo, si contribuirebbe alla loro diffusione. Ci sono però ancora molti aspetti da chiarire a livello teorico e pratico prima di inserire gli agentivi femminili in *bistro*.

L'Accademia della Crusca attualmente consiglia l'uso del maschile plurale non marcato per i testi di carattere giuridico (Accademia della Crusca, 2023) e non solo (D'Achille, 2021). In Svizzera le comunità di lingua tedesca, francese e italiana hanno scelto strategie diverse: la prima ha escluso l'uso del maschile generico, a differenza delle altre comunità che invece ne sostengono l'uso. Data la prossimità geografica, sarà interessante osservare le decisioni future della pubblica amministrazione altoatesina. Si sceglierà di continuare a dare visibilità al genere femminile in tutte le lingue? Si opterà per il maschile generico in tutte le lingue? Si seguirà la via elvetica di proporre strategie divergenti per ciascuna lingua?

In ogni caso è chiaro che per la redazione inclusiva di molti tipi di testi della pubblica amministrazione è necessaria una riflessione contestuale. Non esistono regole da implementare meccanicamente senza riflettere. Serve sempre una ponderazione attenta su come comunicare in maniera corretta, scorrevole, comprensibile per il pubblico specifico (cfr. Diwald Steinhauer, 2020: 13; Robustelli, 2012: 14-15). Chiaramente questo si ottiene solo aumentando la consapevolezza e la formazione specifica di chi scrive.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Accademia della Crusca (9 marzo 2023), *L'Accademia risponde a un quesito sulla parità di genere negli atti giudiziari posto dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*. <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-risponde-a-un-quesito-sulla-parit-di-genere-negli-atti-giudiziari-posto-dal-comitato-par/31174>.

- Arntz R., Heribert P., Schmitz K.-D. (2014), *Einführung in die Terminologearbeit*, 7a ed., OLMS, Hildesheim.
- bistro = *bistro* – *Sistema informativo per la terminologia giuridica*: <https://bistro.eurac.edu>.
- Bundesverwaltungsamt (2002), *Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Hinweise, Anwendungsmöglichkeiten und Beispiele*, Bundesverwaltungsamt, Köln.
- Cancelleria federale (2023a), *Linguaggio inclusivo di genere. Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*, Cancelleria federale, Berna:
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/it/dokumente/sprachdienste/Sprachdienst_it/Linguaggio%20inclusivo%20di%20genere.pdf.
- Cancelleria federale (2023b), *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren in deutschsprachigen Texten des Bundes*, Cancelleria federale, Berna:
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/Leitfaden%20geschlechtergerechte%20Sprache%20DE%203.%20Auflage.pdf.
- Cancelleria federale (2009), *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen*, Cancelleria federale, Berna.
- Cavagnoli S. (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Dell'Orso, Alessandria.
- D'Achille P. (24 settembre 2021), "Un asterisco sul genere":
<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018>.
- Diewald G., Steinhauer A. (2020), *Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich Gendern*, Duden, Berlin.
- Drewer P., Schmitz K.-D. (2017), *Terminologiemanagement. Grundlagen – Methoden – Werkzeuge*, Springer Vieweg, Berlin.
- Fusco F. (2020), "L'abitudine fa la sindaca e l'avvocata'. Il genere femminile nella lingua italiana, anche a partire da Alma Sabatini", in Somma A.L., Maestri G. (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana. Trent'anni dopo Alma Sabatini*, Blonk, Pavia, pp. 37-58.
- Giusti G. (2022), "Inclusività della lingua italiana, nella lingua italiana: come e perché. Fondamenti teorici e proposte operative", in *DEP – Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 48, pp. 1-19.
- ISO 1087 (2019), *Terminology work and terminology science – Vocabulary*, International Organization for Standardization, Geneva.
- Istituto della Enciclopedia Treccani (2022), *Dizionario dell'italiano Treccani*, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma.
- Lingua-PC, *Terminologiedatenbank des Kantons Bern*: <https://www.linguapc.apps.be.ch>.
- Magris M. (1998), "La definizione in terminologia e nella traduzione specialistica", in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione/International Journal of Translation*, 3, pp. 37-63.
- Manera M. (2021), *La lingua che cambia. Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico*, BookBloc, Eris, Torino.
- Pacella C. (2020), "Il particolare plurale", in Somma A.L., Maestri G. (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana. Trent'anni dopo Alma Sabatini*, Blonk, Pavia, pp. 125-133.
- Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica (1994), *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- Provincia autonoma (2021a), *Direttive per il linguaggio di genere*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Bolzano: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e6f8f5ff-b94b-01fb-b36f-926b5e8f8000/ca10c5d5-9880-471e-9478-b621293bb926/Richtlinien_ita_nuova%20grafica_DEF_29_09_2021.pdf.

- Provincia autonoma (2021b), *Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Bolzano: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e6f8f5ff-b94b-01fb-b36f-926b5e8f8000/f8275cd4-e766-4600-a5f1-732f7aefb50a/Richtlinien_deu_m_Deckblatt_neue_Grafik_DEF_29092021.pdf.
- Provincia autonoma (2021c), *Diretives por n'adoranza nia discriminènta dl lingaz*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Bolzano: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e6f8f5ff-b94b-01fb-b36f-926b5e8f8000/516c81ac-5d44-4d2a-a0ac-c593ef854805/Richtlinien_bad_neue%20Grafik_DEF_28082021.pdf.
- Provincia autonoma (2021d), *Diretives per n'adurvanza nia discriminènta dla rujeneda*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Bolzano: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e6f8f5ff-b94b-01fb-b36f-926b5e8f8000/da3e8d1f-6e46-4749-8c0e-803f80e26d44/Richtlinien_groe_neue%20Grafik_DEF_28092021.pdf.
- Provincia autonoma (2012), *Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache in der Südtiroler Landesverwaltung / Direttive per il rispetto di genere nei testi dell'Amministrazione provinciale / Diretives per n'adurvanza nia discriminènta dla rujeneda ti tesé dl'Aministrazion provinziela / Diretives por n'adoranza nia discriminènta dl lingaz ti tesé dl'Aministraziun provinziela*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Bolzano: <https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2012/4/S1/S1041201.pdf>.
- Rechtsschreibrat (2023), *Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung: Ergänzungspassus Sonderzeichen*. Comunicato stampa del 14/07/2023: https://www.rechtsschreibrat.com/wp-content/uploads/rfdr_PM_2023-07-14_ARW_Sonderzeichen.pdf.
- Robustelli C. (2017), *Donne al lavoro (medico, direttore, poeta): ancora sul femminile dei nomi di professione*, Accademia della Crusca: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/donne-al-lavoro-medico-direttore-poeta-ancora-sul-femminile-dei-nomi-di-professione/1237>.
- Robustelli C. (2016), “Linguaggio discriminatorio e testi istituzionali: la questione del genere grammaticale”, in Panizza S. (a cura di), *La qualità degli atti normativi e amministrativi*, Pisa University Press, Pisa, pp. 99-122.
- Robustelli C. (2012), *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Accademia della Crusca e Comune di Firenze, Comune di Firenze: https://accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf.
- Sabatini A. (1987), *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma. TERMCAT, *Centre de terminologia*: <https://www.termcat.cat/ca>.
- TERMCAT (2015), *Denominació: Representació del femení (particularitats)*, TERMCAT, Barcelona.
- TERMDAT, *La banca dati terminologica dell'Amministrazione federale*: <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/lingue/termdat.html>.
- Winter T. (2021), “Das Gendern. Terminologisch betrachtet ein Missverständnis mit Skandalpotential”, in *Edition*, 2, 21, pp. 29-30.

